

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CLXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	2598	
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):		
Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino e di imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3833)	2598	
PRESIDENTE	2598	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Elevazione del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli. (4379)	2598	
PRESIDENTE	2598, 2599	
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	2598	
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		
Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, in platino ed in argento. (4433)		
PRESIDENTE	2599	
Proposta di legge (Rinvio della discussione):		
BIANCHI FORTUNATO ed altri: Modifiche ai limiti di reddito previsti per il diritto alle quote aggiunte di famiglia ai dipendenti dello Stato degli Enti locali e di Enti di diritto pubblico. (4487)	2599	
PRESIDENTE	2599	
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		
DE MARZI FERNANDO ed altri: Provvedimenti tributari per l'artigianato (<i>Urgenza</i>). (1601);		
MAZZONI ed altri: Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani (<i>Urgenza</i>). (1855)	2599	
PRESIDENTE	2599, 2600, 2604	
PATRINI, <i>Relatore</i>	2599	
MAZZONI	2601	
BELOTTI	2602	
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	2602	
RAFFAELLI	2602	
GAGLIARDI ed altri: Modifiche all'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 294, per quanto concerne la concessione di mutui al comune di Venezia e all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale. (4460)	2604	
PRESIDENTE	2604, 2605	
RADI, <i>Relatore</i>	2604	
GAGLIARDI	2604	
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2605	
Proposta di legge (Rinvio della discussione):		
RICCIO ed altri: Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata. (4134)	2505	
PRESIDENTE	2605	

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

PAG.

Disegni e proposta di legge (<i>Discussione e approvazione del disegno di legge n. 4499.</i>)	
Aumento del Fondo di dotazione del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato.</i>) (4499);	
Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, e nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (3239);	
ORLANDI: Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (577);	
FOA ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (<i>Urgenza</i>). (736);	
PEDINI ed altri: Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (<i>Urgenza</i>). (985);	
SIMONACCI ed altri: Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (<i>Urgenza</i>). (1248)	2605
PRESIDENTE	2605, 2606, 2607
RAUCCI	2606
NANNUZZI	2606, 2607
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2606, 2607
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Istituzione di una indennità per la funzione di direttore generale e qualifiche equiparate o superiori (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (4189)	2607
PRESIDENTE	2607, 2608, 2609, 2610
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	2608, 2610
NANNUZZI	2608, 2609
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2608, 2609, 2610
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2610

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno di oggi, i deputati Assennato, Bersani, Calasso, Grilli Giovanni e Pezzino, sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Arenella, Belotti, Santarelli Ezio, Beccastrini e Nannuzzi. Comunico, inoltre, che intervengono alla seduta, senza voto deliberativo, i deputati Mazzone e Gagliardi rispettivamente come presentatori delle proposte di legge nn. 1855 e 4460 iscritte all'ordine del giorno di oggi.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino e di imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato (3833).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino e di imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi ».

Se non vi sono osservazioni, stante la richiesta del rappresentante del Governo, la discussione del disegno di legge è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Elevazione del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli (4379).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione del fondo di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ».

L'onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è noto che la sezione del credito fondiario del Banco di Napoli, e del resto tutte le sezioni del credito fondiario, in base alle vigenti disposizioni di legge, sono tenute ad osservare un limite massimo nell'emissione delle proprie cartelle; possono cioè emettere dei titoli sino ad un importo uguale a 20 volte il proprio patrimonio. Poiché il Banco di Napoli ha superato di molto le richieste e quindi non po-

La seduta comincia alle 18,45.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

trebbe far fronte alla emissione di nuove cartelle, si chiede, con il presente disegno di legge, che il fondo di dotazione sia elevato da 1.500 milioni a 2.500 milioni, utilizzando le normali disponibilità dell'azienda bancaria.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 16 maggio 1962, ha autorizzato tale aumento. Chiedo, pertanto, ai colleghi di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 1.500 milioni con legge 6 luglio 1962, n. 920, viene ulteriormente elevato a lire 2.500 milioni; mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilità dell'azienda bancaria del Banco medesimo ».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, in platino ed in argento (4433).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, in platino ed in argento ».

Poiché la Commissione Bilancio ha rinviato l'emissione del parere ed i termini regolamentari non sono scaduti, se non vi sono obiezioni, l'esame del disegno di legge s'intende rinviato ad un'altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri: Modifiche ai limiti di reddito previsti per il diritto alle quote aggiunte di famiglia ai dipendenti dello Stato, degli Enti locali e di Enti di diritto pubblico (4487).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato, Co-

lombo Vittorino, Valiante, Buttè, Buzzi, Gerbino, Bianchi Gerardo, Cajazza, Rampa, Canestrari, Alba, Fusaro, Colleselli, Limoni, Patrini, Franzo, Isgrò, Frunzio e Baroni: « Modifiche ai limiti di reddito previsti per il diritto alle quote aggiunte di famiglia ai dipendenti dello Stato, degli Enti locali e di Enti di diritto pubblico ».

Poiché la Commissione Bilancio ha rinviato la emissione del parere ed i termini regolamentari non sono scaduti, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'esame della proposta di legge è rinviato ad un'altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: Provvedimenti tributari per l'artigianato (Urgenza) (1601); e dei deputati Mazzoni ed altri: Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani (Urgenza) (1855).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, Delle Fave, Roselli, Longoni, Dosi, Sullo, Negroni, Repossi, De' Cocci, Titomanlio Vittoria, Brusasca, Berry, Merenda, Troisi, Vedovato, Bontade Margherita, Gaspari, Gioia, Guerrieri Filippo, Graziosi e Sammartino: « Provvedimenti tributari per l'artigianato » e dei deputati Mazzoni, Armaroli, Faletra, Pigni, Gorrieri Dante, Re Giuseppina, Castagno, Invernizzi, Caprara, Vidali, Vestri, Sulotto, Savoldi, Bettoli, Guidi, Tognoni, Anderlini, Raffaelli e Santarelli Ezio: « Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani ».

L'onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni della proposta di legge al nostro esame sono abbastanza evidenti. Vi è un articolo del codice civile che regola e definisce l'azienda artigiana; vi è l'articolo 20 della legge n. 860 del 25 luglio 1956 che fa espressa riserva di emanare apposite norme tributarie per l'artigianato e vi è stato, in proposito, un impegno del Governo allora in carica.

Le due proposte di legge in esame hanno, come oggetto principale, quello di classificare in categoria C-1 le imprese artigiane di cui alla già citata legge n. 860.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

Le due proposte di legge sono, per la verità, più ampie e, mentre alcune materie sono trattate in comune, altre materie sono trattate dalla sola proposta di legge Mazzoni.

I provvedimenti trattati congiuntamente sono:

1°) la modifica dell'articolo 85 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645;

2°) le modifiche delle aliquote della ricchezza mobile;

3°) la modifica delle quote esenti di ricchezza mobile;

4°) la modifica delle quote I.C.A.P.;

5°) l'abolizione dell'imposta di patente;

6°) l'abolizione dell'imposta camerale;

7°) la modifica dell'imposta di consumo, con l'aggiunta, all'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dopo le parole « opifici industriali », delle parole « laboratori artigianali ».

Questi sono gli argomenti trattati in comune dalle due proposte di legge. Invece, la proposta di legge Mazzoni tratta anche dell'elevazione delle quote esenti per ricchezza mobile C-1 a lire 480 mila, dei diritti metrici e dell'imposta immobiliare.

Orbene, tutti gli oggetti, tranne quelli della ricchezza mobile e dell'imposta di consumo sono a voi tutti noti, ma per la verità, non trattano soltanto le categorie degli artigiani. Per cui, mentre il Relatore è favorevole a che si definiscano queste imposte per tutte le categorie, è però del parere di accantonarle per quanto si riferisce alle categorie degli artigiani.

Perciò il Relatore accentrerà il suo ragionamento unicamente sulla imposta di consumo, prevista all'articolo 6 della proposta De Marzi. Non ne sto a dire le ragioni; sono esenti le imprese industriali, sono esenti quelle agricole, non capisco perché non dovrebbero esserlo le imprese artigiane. Quindi, sull'articolo 6 della proposta De Marzi, e sul corrispettivo della proposta Mazzoni, sono favorevole.

Per la questione centrale, starò un po' con il parere della Commissione Bilancio. Detta Commissione ha espresso parere favorevole, entro certi limiti, alla proposta De Marzi, per quanto riguarda la conservazione dell'articolo 1 ed il contenimento in determinate aliquote di quanto previsto nell'articolo 2. Tale articolo 2, secondo quanto suggerito dalla

Commissione Bilancio, dovrebbe avere la seguente formulazione:

« Le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile per i redditi conseguiti dalle imprese sopra indicate sono stabilite, con decorrenza 1° gennaio 1960, nella seguente misura:

quattro per cento per la parte di reddito compresa tra lire 240 mila e lire 960 mila annue;

otto per cento per la parte di reddito compresa tra lire 960 mila e lire tre milioni annue;

dodici per cento per la parte di reddito eccedente lire tre milioni annue ».

Si tende, poi, ad abolire l'articolo 3, come gli articoli 4, 5 e 7 della proposta De Marzi e corrispettivi di quella Mazzoni.

Il trattamento tributario delle imprese artigiane è regolato da una circolare del 1945, dove si classificano in categoria C-1 gli artigiani che hanno non più di quattro dipendenti e non più di due apprendisti, mentre la legge n. 860 del 1956 detta con precisione come va classificata l'impresa artigiana.

Per cui, concludendo, il Relatore è favorevole all'approvazione dell'articolo 1; è favorevole all'approvazione dell'articolo 2 nei termini proposti dalla Commissione Bilancio, e dell'articolo 6 della proposta De Marzi e corrispettivo della Mazzoni. È del parere di abolire i rimanenti articoli.

PRESIDENTE. Do lettura del parere della Commissione Bilancio:

« La Commissione Bilancio ha esaminato le proposte di legge n. 1601 e n. 1855. La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta n. 1601, formulando, per altro, le seguenti condizioni:

1°) modificare l'articolo 2 in modo che la misura delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, colà indicate, resti così fissata:

4 per cento per la parte di reddito compresa tra lire 240 mila e lire 960 mila annue;

8 per cento per la parte di reddito compresa tra lire 960 mila e lire tre milioni annue;

12 per cento per la parte eccedente lire tre milioni annue.

2°) Sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Tale parere favorevole la Commissione ritiene di non poter estendere anche alla proposta di legge n. 1855, poiché da tale provvedimento discendono conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato, senza che

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

risulti alcuna adeguata indicazione di copertura ».

Mi pare che da tale parere discendano conseguenze immediate. Innanzitutto, discutiamo sulla base della proposta n. 1601.

In secondo luogo, rilevo che il Relatore si è scrupolosamente attenuto al parere della Commissione Bilancio.

Dopo queste note preliminari, apro la discussione generale.

MAZZONI. Volevo far notare l'assurdità dell'ultimo capoverso del parere della Commissione Bilancio.

Il Relatore, infatti, faceva notare che le due proposte di legge, pur affrontando questioni diverse, tuttavia hanno alcuni oggetti in comune e, pertanto, la Commissione Bilancio avrebbe dovuto esprimere parere favorevole tanto sulla proposta di legge De Marzi, quanto sulla mia. Per cui dobbiamo considerare le due proposte di legge identiche per le parti che vogliamo discutere e per le quali la Commissione Bilancio si è espressa favorevolmente.

Le materie identiche sono quelle che riguardano la sostituzione dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e la richiesta dell'inclusione nella categoria C-1 di tutti i redditi provenienti da aziende per le quali il titolare porta in prevalenza il lavoro proprio rispetto al capitale investito.

L'articolo 1 della proposta di legge De Marzi esprime, quindi, praticamente lo stesso concetto dell'articolo 3 della proposta di legge Mazzoni, usando anche le medesime parole. Così come, a me sembra, le due proposte di legge si esprimono allo stesso modo per quanto riguarda l'imposta di consumo sui materiali di fabbricazione.

Pur dichiarandomi d'accordo sull'approvazione dello stralcio, perché gli altri problemi trattati possono essere oggetto di discussione profonda, volevo rilevare l'esigenza di elevare l'aliquota da mandare esente che nel 1948 il legislatore ha stabilito in lire 240 mila.

Già il Governo ha ritenuto, con un provvedimento, di modificare, elevandola, l'aliquota da mandare esente per il lavoro subordinato, anche se questo nuovo limite non è ritenuto soddisfacente.

Per cui, pur essendo d'accordo con questo primo passo che porta all'inclusione di tutti i redditi di lavoro artigiano in categoria C-1, credo che il Parlamento e il Governo dovranno orientarsi verso una sostanziale mo-

difica non solo delle quote da mandare esenti, ma anche della fascia di redditi sui quali agiscono le percentuali di imposizione.

Bisogna modificare tale criterio che, se già nel 1948 era ingiusto, oggi appare del tutto intollerabile.

Noi esprimiamo parere favorevole all'insieme dei due provvedimenti, per ciò che riguarda la inclusione del reddito di lavoro artigiano in categoria C-1.

Io credo che dobbiamo orientarci, dato che nelle condizioni attuali ad estendere una discussione si corre il rischio di perdere anche questo minimo miglioramento, ad accogliere le proposte che fa la Commissione Bilancio, per ciò che si riferisce alla modificazione delle aliquote e delle percentuali che le aliquote colpiscono per la tassazione della ricchezza mobile.

Vorrei però far osservare ancora qualche cosa: il Relatore ha parlato della necessità di approvare anche la modifica dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 19 settembre 1931, n. 1175, riguardante la imposta sui materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno, dal momento che non si capisce perché una esenzione di tale natura, concessa da tempo alle industrie, non debba essere concessa all'artigianato. Anche io esprimo parere favorevole circa l'inclusione di questa norma.

Un altro provvedimento che credo potrebbe analogamente essere preso in considerazione, è quello riguardante la imposta immobiliare di cui all'articolo 5 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3069, e successive modificazioni, per escludere da tale imposta il reddito derivante dai fabbricati che costituiscono sede di laboratori artigiani, quando l'attività sia esercitata dal proprietario del fabbricato stesso. Ciò anche in analogia a quel che avviene per le aziende agricole e le industriali.

Tutto ciò è contenuto nell'articolo 5 della proposta Mazzoni, articolo che potrebbe essere considerato quale emendamento al testo unificato.

Vi è, infine, un'ultima questione. Sia nella proposta De Marzi (articolo 3), sia in quella Mazzoni (articolo 2), sia pure per quantitativi diversi, viene detto che alle società costituite fra artigiani, escluse le cooperative di lavoro, spettano tante quote esenti quanti sono i titolari che partecipano manualmente al lavoro. Credo che questa sia una logica esigenza. Non si comprende, infatti, per quale motivo i lavoratori che si associano, unificando non già capitali, ma attività produttive e lavoro per-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

sonale, non debbano essere considerati separatamente. Anche ciò potrebbe venire considerato quale emendamento all'articolo 1, così come previsto dalla stessa proposta De Marzi.

BELOTTI. Sostituisco oggi, in questa seduta, il collega Bersani e ritengo di poter portare un chiarimento alla discussione, perché ho preso parte alla riunione della Commissione Bilancio, in cui si deliberò in merito al parere da esprimere sulle due proposte di legge in esame.

L'articolo 20 della legge 25 luglio 1956, n. 860, prevede un trattamento fiscale particolare per l'artigianato. In questa legge, e anche nella definizione giuridica, l'elemento lavoro è considerato assolutamente prevalente nell'esercizio della funzione artigiana, presapoco equiparandolo a quanto si verifica per gli studi professionali.

Quindi, in considerazione dello spirito dell'articolo 20 della citata legge, la Commissione Bilancio ha rilevato l'opportunità e la giustezza di questo trasferimento dei redditi dalla categoria B alla categoria C-1. La Commissione Bilancio ha, però, anche considerato quelle che saranno le conseguenze a carico dell'erario dello Stato. Ecco perché la Commissione Bilancio ha proposto un certo inasprimento e ha chiesto che le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sia portata dal 10 al 12 per cento per la parte eccedente i tre milioni annui.

Infatti una delle eccezioni mosse dal Ministero delle finanze, soprattutto, si riferiva al fatto che nelle categorie artigiane fanno anche parte aziende di notevoli dimensioni che, dal punto di vista fiscale, hanno una sola configurazione, mentre meriterebbero un trattamento a parte.

La Commissione Bilancio ha, quindi, ritenuto opportuno gravare maggiormente su quelli che erano i grandi cespiti, in modo da ottenere una maggiore incidenza negativa sull'erario dello Stato.

Questo è il criterio informatore che ha portato la Commissione Bilancio a formulare quella proposta alla quale si è pienamente adeguato il Relatore, onorevole Patrini.

La Commissione ha anche ritenuto di non accogliere tutte le altre richieste e, innanzitutto, di non accogliere l'obiezione del minimo imponibile, poiché questa è una misura assolutamente intoccabile per tutte le categorie. Infatti, un conto è un trasferimento di tassazione e un conto è una elevazione del minimo imponibile, che non troverebbe giustificazione, limitato alle sole categorie artigiane escludendo le altre.

Così pure tutte le altre esenzioni previste dalla proposta di legge De Marzi e — molte di più — dalla proposta di legge Mazzoni non presentavano possibilità di accoglimento. Debbo, però, riconoscere che le argomentazioni addotte poco fa dal Relatore in merito alle esenzioni dell'imposta di consumo sui materiali per i laboratori artigiani, rivestono un particolare carattere di equità, in relazione alle esenzioni previste per le attrezzature agricole. Non credo, infatti, che noi possiamo fare un trattamento peggiorativo ai danni degli artigiani e pertanto questa è la esenzione che più delle altre si raccomanderebbe.

Per tutto il resto, ritengo che la Commissione Bilancio abbia fatto del suo meglio, soprattutto riguardo ai redditi di maggior portata, cioè quelli eccedenti i tre milioni annui, redditi che sono conseguiti, come è noto, dalle grandi aziende che sono considerate artigiane in quanto rientrano nella definizione che detta la legge in proposito. Su queste aziende si è, quindi, ritenuto di incidere con una aliquota particolarmente forte.

Pertanto, tenendo presente queste considerazioni e queste preoccupazioni della Commissione Bilancio, ritengo che non si possa assolutamente andare oltre, perché verremmo a creare delle difficoltà all'erario dello Stato.

Questa proposta rappresenta, quindi, un contemperamento fra l'esigenza prescritta dall'articolo 20 della legge n. 860 del 1956 di un particolare trattamento alle aziende artigiane e le esigenze impellenti e inderogabili dell'erario e rappresenta un tentativo di soluzione del problema, poiché ancora oggi, a sei anni e più di distanza dalla emanazione della legge sulla disciplina giuridica delle aziende artigiane, non ha trovato attuazione l'articolo 20 della predetta legge.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Ministro non può essere molto ottimista perché ogni volta che si vuole affrontare questo problema o non viene compreso, oppure c'è qualcuno che non vuole comprendere. Cercherò, quindi, di parlare molto chiaramente richiamandomi a quelle che sono le cose già dette e debbo, purtroppo, ribadire, a conclusione del mio intervento, che qualora si permanga nell'impostazione data, chiederò che le proposte di legge vengano rimesse all'Assemblea.

RAFFAELLI. Lei si assume la responsabilità di richiamare il provvedimento in Aula?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Certamente!

A proposito, quindi, dei provvedimenti all'esame della Commissione, debbo dire che

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

sono contrario non soltanto per una questione di copertura, ma per una questione fondamentale di principio.

Il sistema fiscale italiano presenta alcune categorie essenziali, e cioè: il reddito da lavoro, il reddito misto da capitale e da lavoro e il reddito da capitale puro e semplice. E, come continuo a spiegare ai colleghi deputati e ai senatori, che il reddito agricolo, una volta sottratto il reddito da lavoro, quello che resta è reddito da capitale, per cui va considerato come tale, altrettanto debbo dire per quanto si riferisce all'attività artigiana nella quale si deve distinguere il reddito da lavoro da quello derivante da capitale.

Quando noi parliamo dell'artigiano, non parliamo di una attività ben precisa, non ci riferiamo soltanto all'elettricista che va a compiere un lavoro nelle case private, non indichiamo l'artista che con poco ferro fa una cancellata, ma diciamo anche l'orefice, il sarto, il falegname di notevole importanza, per i quali il capitale investito nella azienda rappresenta una parte fondamentale del reddito. Allora, non posso, in alcuna maniera e per nessuna ragione, ammettere che resti classificata qualunque azienda artigiana in categoria C-1.

Debbo, continuamente, ricordare agli onorevoli deputati quel che io, d'altronde, ripeto in tutte le assemblee degli artigiani. Il Senato non avrebbe mai votato la legge sull'artigianato, se non ci fosse stato l'articolo 20, nel quale era chiaramente detto che, agli effetti delle imposte, la classificazione non aveva valore. Perché è evidente che ogni cittadino ha tutto l'interesse di iscriversi tra gli artigiani: i contratti collettivi dell'artigianato sono meno pesanti, e così si può avere un certo vantaggio; le tariffe per gli artigiani sono più basse, ed allora si ricava qualcosa dall'applicazione di tali tariffe; l'Artigianocassa sussiste e dà il suo aiuto molto più di quanto non faccia il credito all'industria; ed, infine, vi è una certa tendenza a diminuire l'estensione dell'azienda.

Credo che, se le società X o Y, per la fabbricazione di automobili, si presentassero presso le commissioni artigianali, troverebbero quattro o cinque elementi disposti a votare favorevolmente in merito all'accettazione nella categoria artigiana, stante il fatto che si tratterebbe di ottimi contribuenti per le casse mutue ed i bilanci delle federazioni artigiane. La classificazione viene fatta col cuore largo, con generosità, con tutta una serie di doti che mancano necessariamente, per struttura, agli organi fiscali; la generosità, la cor-

dialità, la bontà, la tolleranza, sono doti che mancano agli organi tributari. Sapendo, allora, che dette doti, invece, opportunamente, sussistono negli organi che debbono decidere nei riguardi della iscrizione all'artigianato, noi non possiamo, in alcun modo, in alcuna maniera, ad alcun costo, ammettere che il giudizio su di una condizione strettamente fiscale sia dato da commissioni nelle quali non cada la voce del rappresentante dell'amministrazione finanziaria.

Non è che noi non dobbiamo ammettere che sia classificata in categoria C-1 quella impresa organizzata prevalentemente con il lavoro dei componenti la famiglia; ma è che non vogliamo che la stessa sia ammessa senza il nostro controllo, dato che siamo gli unici ad avere un interesse contrapposto, perché gli altri hanno interesse concorrente.

Lo sforzo, per anni condotto dall'Amministrazione finanziaria, con tolleranza, con concezioni larghissime, è stato sempre quello di cercare di individuare quale sia impresa artigiana e quale non lo sia. La proposta dell'Amministrazione finanziaria è sempre stata quella di prendere a base il reddito, di tener conto delle persone della famiglia, di dividere il reddito complessivo per tale numero di persone, e di vedere se il reddito finale supera quello che è il lavoro ordinario.

Le formule possono essere mille; ma se vi sono dieci persone nella famiglia che lavorano, il lavoro delle stesse può considerarsi artigianale qualora il reddito sia uguale a quello di una persona che lavora moltiplicato dieci. Se invece è quello di una persona moltiplicato mille, è evidente che 990 rappresenta il reddito dell'attività imprenditoriale il quale, come tale, deve essere riferito alla categoria B.

È una questione di principio contro la quale è assolutamente impossibile andare, altrimenti si distruggerebbe dalla base, fondamentalmente, tutta la struttura dell'ordinamento fiscale italiano.

Al di là di ciò, possiamo concedere tutte le transazioni; ma questa è la base fondamentale, e questa sola. Perché « A » vuol dire « A », e « B » vuol dire « B », e quando si dice lavoro della persona bisogna considerare quel che è il lavoro effettivo da quella persona svolto. Quando noi superiamo questo concetto, cadiamo nella possibilità di far passare per artigiane tutte le piccole e medie industrie; perché, naturalmente, le stesse troverebbero la larga comprensione di tutti coloro che costituiscono gli organismi fondamentali dell'artigiano, cioè in tutti coloro che, avendo dei contributi da pagare, avendo una

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

mutua da sostenere, pensano di potersi procurare degli appoggi potenti, e perciò sono interessati ad ammettere nelle loro file, chiudendo gli occhi, chi è invece da considerarsi vero e proprio imprenditore industriale.

Non solo, ma se questo si concede per l'artigianato, nessuno lo potrà negare al commerciante, il quale si sente nella stessa precisa situazione, invocando gli stessi precisi trattamenti. Il commerciante che lavora, lui e la sua famiglia, va classificato, per quanto grosso sia, in categoria C-1.

È, quindi, dal punto di vista del principio, assolutamente necessario che non si vada al di là di quelli che sono stati gli infiniti tentativi di transazione su questi punti fondamentali.

Passando da questo punto fondamentale a questioni più particolari, non vi è nessuna ragione per cui certe misure siano prese per i cosiddetti « artigiani », che non lo sono, e non, per esempio, per i professionisti che sono veramente quelli che operano con le loro mani... Mi domando perché l'artigiano ricchissimo, che fa l'orefice, debba ottenere un sistema di tassazione che invece non possono ottenere medici, avvocati, ingegneri, e via di seguito, i quali veramente lavorano soltanto con le loro mani e la loro intelligenza.

Se vogliamo scardinare tutto il regime tributario italiano, allora approviamo pure questa legge, legge che — notate bene — non va affatto a favorire gli artigiani, ma quelle imprese che si camuffano per artigiane.

Stando così le cose, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, chiedo che le proposte di legge siano rimesse all'Assemblea.

PRESIDENTE. In seguito a tale richiesta, sospendo la discussione delle proposte di legge.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Modifiche all'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 294, per quanto concerne la concessione di mutui al comune di Venezia e all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale (4460).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati: Gagliardi, Ferrari Aggradi, Matteotti Matteo: « Modifiche all'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 294, per quanto concerne la concessione di mutui al comune di Venezia e all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale ».

Prego l'onorevole Radi di svolgere la relazione.

RADI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 1956 il Parlamento approvò una complessa legge per mettere l'amministrazione comunale di Venezia nelle condizioni di far fronte alle gravi necessità insorgenti dai fenomeni geofisici e marini, di erosione e sfaldamento e per mettere quindi la stessa amministrazione nella condizione di poter realizzare opere di risanamento civico e di interesse turistico.

L'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 284, così recita:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Venezia mutui fino all'ammontare di 16 miliardi da ripartirsi in sei esercizi finanziari per gli scopi di cui al successivo articolo 18 con ammortamenti in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione ».

I proponenti avanzano la proposta di prolungare il sessennio di quattro esercizi, in modo da elevare la somma mutuata da sei a dieci miliardi di lire.

Tenuto conto dei dati concreti del bilancio del comune di Venezia, è necessario, per permettere al comune stesso di contrarre mutui fino a dieci miliardi, una deroga all'articolo 100 della legge comunale e provinciale elevando il limite di un quarto delle entrate effettive ordinarie da destinare agli interessi ad un terzo.

Il Relatore è favorevole ai due articoli della proposta di legge e ne raccomanda, pertanto, l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GAGLIARDI. Tengo a sottolineare che, con la presente proposta di legge, non viene chiesto nulla di particolare allo Stato, perché, con l'articolo 1 non si fa altro che autorizzare il comune di Venezia a contrarre mutui per altri 4 miliardi, in aggiunta ai sei già autorizzati con legge n. 294 del 31 marzo 1956.

L'unica richiesta avanzata è che, come per gli altri sei miliardi concessi, anche per questi quattro miliardi ci sia la garanzia dello Stato anziché quella comunale.

Questo prestito, a carico del comune, consentirebbe al comune stesso di far fronte alla situazione disperata nella quale si trova. Ma aggiungo di più: il comune si trova nella necessità di chiedere questi denari poiché il Parlamento non ha potuto esaminare il provvedimento di fondo, cioè la nuova legge spe-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

ziale per la città, in questo scorcio di legislatura.

La Commissione Lavori pubblici e il Comitato interministeriale hanno denunciato questa situazione insostenibile che verrebbe in qualche modo ad essere arginata da questa concessione a contrarre altri quattro miliardi di mutui con la Cassa depositi e prestiti, la cui liquidità presenta disponibilità di concessione di un miliardo l'anno. Infatti questa liquidità consente alla Cassa depositi e prestiti di erogare mutui non accompagnati da contributi dello Stato.

Ritengo, pertanto, che non vi sarà opposizione da parte del Governo e della Commissione a questa proposta di legge che mette la città di Venezia nella condizione di salvarsi facendo dei debiti per proprio conto. La garanzia dello Stato, certo, è determinante, ma non credo che vi sia stato mai nessun ente locale il quale non abbia fatto fronte all'ammortamento dei suoi debiti. Si deve, inoltre, considerare che il comune di Venezia ha un *deficit* assai ridotto rispetto a quello di altre grandi città come Torino, Firenze e Bologna.

Per questi motivi, vorrei invitare i colleghi della Commissione a voler approvare la presente proposta di legge.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rendo conto delle ragioni addotte dal Relatore e dall'onorevole Gagliardi, però, non credo che la situazione della Cassa depositi e prestiti sia tale da identificarsi nella illustrazione fatta dall'onorevole Gagliardi.

Chiedo pertanto, a nome del Governo, che la discussione sulla proposta di legge sia rinviata perché la questione possa essere meglio approfondita.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rimane stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge Gagliardi e altri è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Riccio ed altri: Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata (4134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Riccio, Conci Elisabetta, Lombardi Giovanni, Borin, De Leonardis, Pucci Ernesto: « Modifica alla legge 16 dicem-

bre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata ».

Poiché la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario al provvedimento, se non vi sono obiezioni, la discussione della proposta di legge si intende rinviata ad altra seduta in attesa di poter, eventualmente, ottenere una modifica del parere da parte della V Commissione Bilancio.

(Così rimane stabilito).

Discussione dei disegni di legge: Aumento del fondo di dotazione del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4499); Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, e nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (3239); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Orlandi: Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (577); Foa ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (Urgenza) (736); Pedini ed altri: Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (Urgenza) (985); Simonacci ed altri: Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (Urgenza) (1248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Aumento del fondo di dotazione del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato »; « Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575 e nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Orlandi: « Riordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato »; Foa, Nannuzzi, Venturini, Magno, De Lauro Matera Anna, Cianca, Cinciari Rodano Maria Lisa, Comandini, D'Onofrio, Fabbri, Ingrao, Lizzadri, Natoli, Togliatti, Vecchietti, Conte, Lenoci, Kuntze, Scarongella: « Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato »; Pedini, Tozzi Condivi, Cappugi, Penazzato, Biasutti: « Riordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato »; Simonacci, De Meo, De Leonardis: « Riordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato ».

Mentre sul primo disegno di legge la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole, sull'altro disegno di legge e proposte di legge la Commissione Bilancio non ha espres-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

so il proprio parere rinviandone l'espressione ad altra seduta.

RAUCCI. Volevo far osservare che, a quanto ci risulta, la Commissione Bilancio non ha rinviato la discussione sul parere, ma non lo ha espresso. Essendo scaduti, quindi, i tempi regolamentari, la Commissione Bilancio si intende che abbia rinunciato ad emettere tale parere.

NANNUZZI. Il comma settimo dell'articolo 40 del Regolamento della Camera dei deputati recita testualmente: « Quando il disegno di legge comporta un aumento dell'onere finanziario dello Stato, è necessario che la Commissione Bilancio esprima il suo parere, scritto e motivato, nei termini di cui all'articolo 31, comma terzo ».

L'articolo 31, al terzo comma dice dal canto suo: « Questa — cioè la Commissione Bilancio — entro un termine che non potrà superare gli otto giorni, o tre per i progetti di urgenza, a decorrere dal giorno della effettiva distribuzione degli stampati, darà il proprio parere sulle conseguenze finanziarie. Se detti termini decorrano senza invio di alcun parere, si intende che la Commissione Bilancio non ha voluto avvalersi della facoltà concessa dal Regolamento ».

Mi sembra che più chiaro di così il Regolamento non potrebbe essere.

Questa mattina alla Commissione Bilancio si è discusso in merito al provvedimento ed essa, per bocca del Relatore Belotti, ha deciso di non procedere ad esprimere il parere, in quanto si ritiene che manchino i tempi per esaminare il complesso dei provvedimenti e che quindi sarà compito della prossima legislatura esaminare la questione.

La Commissione Bilancio è libera di agire come ha creduto, però, una volta trascorso il termine previsto dal Regolamento, il suo parere non è più vincolante e, quindi, la nostra Commissione, se lo ritiene, può procedere all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione Finanze e tesoro è libera, se crede, di rinviare la discussione del disegno di legge, ma non si può nascondere dietro la mancanza di un parere di un'altra Commissione.

Perché, per la serietà stessa dei lavori della nostra Assemblea, ella onorevole Presidente, ci deve dare atto che, ormai, non si può continuare su questa strada. Sono passati anni da che tali proposte di legge di iniziativa parlamentare sono state presentate ed affidate a questa Commissione, la quale non ha finora proceduto, inizialmente, perché la Commis-

sione Bilancio ha fatto sorgere conflitti di di rinvio per l'abbinamento al disegno di legge-stralcio.

Ora che abbiamo tale disegno di legge-stralcio e che si può procedere, ci si viene a dire che dobbiamo attendere la Commissione Bilancio.

Per la serietà stessa dei nostri lavori, ritengo che non ci si debba nascondere dietro sofismi che nulla hanno a che vedere con la nostra attività.

PRESIDENTE. Da indicazioni orali era stato detto che si era richiesto il rinvio. Leggendo invece il Bollettino delle Commissioni debbo notare, per la verità, che non si parla di rinvio. È chiaro che, in questo caso, si possono invocare le norme di cui al regolamento.

Noi potremmo, quindi, affrontare subito il provvedimento di stralcio e, quindi, iniziare la discussione sugli altri.

RAUCCI. Il disegno di legge n. 4499 non rappresenta altro che il comma di un articolo del disegno di legge n. 3239. Sembra, quindi, a me che tale ultimo provvedimento abbia diritto alla precedenza, costituendo un provvedimento di carattere generale.

PRESIDENTE. Faccio notare che il disegno di legge n. 4499 è già stato approvato dal Senato.

RAUCCI. Desidererei conoscere il parere del Governo sul disegno di legge n. 3239. Secondo noi non ci sono difficoltà per una rapida approvazione dello stesso, sia alla Camera che al Senato, nel qual caso, cadrebbe il disegno di legge n. 4499.

NANNUZZI. Comprendo che, essendo il disegno di legge-stralcio già stato approvato dal Senato, lo stesso sarebbe perfetto dopo l'approvazione della Camera. Noi non siamo contrari a questo. Niente vieta, però, una volta approvata tale norma, di passare ad esaminare il disegno di legge generale, e ad approvarlo, se la Commissione è in maggioranza favorevole, perché non escludo che al Senato si possa ottenere una rapida approvazione del disegno di legge n. 3239. Nella precedente legislatura, la Camera approvò la legge generale che non potè essere esaminata dal Senato per lo scioglimento anticipato di quest'ultimo.

PRESIDENTE. Si può approvare il disegno di legge n. 4499, ponendo poi all'ordine del giorno della prossima settimana gli altri provvedimenti.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo desidera dichiarare che,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

avendo presentato il disegno di legge n. 3239 esattamente il 21 luglio 1961, ed essendo stato lo stesso seguito o preceduto da una serie di proposte di iniziativa parlamentare, le quali ponevano in essere discussioni di notevole complessità, per quel che riguarda l'Istituto Poligrafico dello Stato, ritenendo che tale mole di provvedimenti ritardasse, in relazione alle esigenze particolari del Poligrafico, l'approvazione di alcune norme allo stesso relative, ha ritenuto di dover presentare la proposta di stralcio per l'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato approvata dal Senato.

Il Governo non ha niente in contrario a che, una volta approvato il disegno di legge-stralcio, si inizi e si concluda la discussione sul disegno di legge più organico, sempre riservandosi, in quella sede, di esprimere il suo punto di vista in riferimento alle proposte che possono essere fatte, di emendamenti o di adesioni ad alcuni provvedimenti di iniziativa parlamentare.

NANNUZZI. Nessuna delle proposte di iniziativa parlamentare è stata presentata dopo il disegno di legge. Il Governo, quindi, ha potuto tener conto di tutte le questioni contenute in dette proposte.

Per quanto riguarda la nostra parte, quindi, noi siamo disposti a proporre come base di discussione il disegno di legge governativo, e non la nostra proposta; il tutto per facilitare la discussione. Tanto più che, ripeto, i vari provvedimenti di iniziativa parlamentare, essendo stati presentati prima, erano conosciuti dal Governo che ne ha potuto tener conto nella stesura del proprio disegno di legge.

La nostra proposta, quindi, è di procedere, questa sera, all'esame ed all'approvazione dello stralcio, iniziando poi la discussione sulle questioni di carattere generale, domani mattina, o venerdì mattina, prendendo a base della discussione stessa il testo governativo. Resta confermato il nostro impegno a che si proceda rapidamente.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se mi permette un'osservazione scherzosa, vorrei dirle, onorevole Nannuzzi, che la sua appartenenza alla I Commissione Affari costituzionali la porta ad architettare costruzioni che in realtà non esistono. Sostanzialmente, avevo detto le stesse cose sostenute da lei, cioè che il Governo è favorevole alla approvazione dello stralcio.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rimane, pertanto, stabilito che il disegno di legge n. 3239 e le proposte di legge

nn. 577, 736, 985 e 1242 saranno affrontate dopo l'approvazione del disegno di legge n. 4499, questa sera o in una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sul disegno di legge n. 4499. Poiché sugli articoli di questo disegno non vi sono osservazioni e non sono stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione gli articoli stessi dopo averne dato lettura.

ART. 1.

I fabbricati ed i terreni di piazza Verdi e di via Gino Capponi in Roma conferiti in uso all'Istituto Poligrafico dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, nonché i fabbricati, i terreni, le installazioni e le altre pertinenze di proprietà dello Stato attualmente in uso alla Cartiera di Foggia, entrano a far parte, come fondo di dotazione, del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

(È approvato).

ART. 2.

Gli atti ed i contratti posti in essere per le operazioni di trasferimento all'Istituto dei beni considerati dal precedente articolo e per il finanziamento, la costruzione dei nuovi locali ed il trasferimento degli impianti, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa di registro ed ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una indennità per la funzione di direttore generale e qualifiche equiparate o superiori (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una indennità per la funzione di direttore generale e qualifiche equiparate o superiori ».

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

Il disegno di legge è stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 ottobre 1962.

Prego il Relatore, onorevole Napolitano, di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 4189, che istituisce una indennità per la funzione di direttore generale, è stato ampiamente discusso al Senato, che poi lo ha approvato, con l'astensione dei senatori comunisti e socialisti, che hanno collaborato, d'altronde unitamente alla maggioranza, a modificare il testo originario nella forma e nell'oggetto, lasciandone, però, la sostanza invariata.

Con questo provvedimento si è voluto dare un giusto riconoscimento a chi giunge all'apice di tutte le carriere statali, a coloro cioè che, per preparazione, per serietà, per spirito di sacrificio, distinguendosi in modo particolare, hanno raggiunto, quasi sempre dopo moltissimi anni di lodevole servizio, l'alta carica di direttore generale. Essi sono i consiglieri dei ministri, e dalla loro specifica competenza, dal loro equilibrio, dalla loro diligente diuturna operosità, dal loro sacrificio, che quasi sempre non conosce limiti di orario, dipende il buon andamento della pubblica amministrazione e dell'ordine civile dello Stato, fondamento e continuità della sua vita politica e sociale.

Del resto, l'orientamento del Governo è sempre più rivolto a dare maggiori funzioni e responsabilità ai direttori generali per l'attuazione dell'auspicata semplificazione burocratica e del decentramento amministrativo.

Il disegno di legge, avente originariamente per oggetto la « istituzione di un'indennità di rappresentanza » è stato variato nella formulazione dal Senato, all'unanimità, con l'espressione « indennità per la funzione », formulazione, si è detto, che, meglio, definisce il carattere dell'indennità, senza creare un precedente pericoloso, per un'indennità speciale di carriera.

In verità, l'indennità di rappresentanza ha un significato che non deve riferirsi al singolo momento in cui il direttore generale va a rappresentare ufficialmente la sua Amministrazione, bensì alla funzione di rappresentanza costante in quanto capo e titolare di un ramo dell'Amministrazione stessa. La cosa, a mio avviso, ha importanza relativa, in quanto, in sostanza, si tratta di attribuire ai direttori generali un emolumento in relazione alle ovvie esigenze dell'alta carica che ricoprono.

Non va, a mio avviso, neppure sottovalutata la giustificazione data al provvedimento che cioè i direttori generali hanno visto ridotti al minimo i propri emolumenti, col provvedimento, per altro opportuno, del divieto di cumulo degli incarichi.

Coerentemente con il principio ispiratore del disegno di legge, inteso a dare particolare riconoscimento ai direttori generali o equiparati, in relazione alla specifica natura dei compiti e delle responsabilità loro assegnati, ho predisposto un emendamento che elimina la prevista limitazione dell'indennità ai soli funzionari nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Non si tratta, infatti, di nomina, ma di funzioni e di responsabilità. Tale emendamento ha avuto parere favorevole sia dalla I Commissione Affari Costituzionali che dalla V Commissione Bilancio della Camera.

In sostanza, sono favorevole al provvedimento anche perché lo Stato deve seriamente preoccuparsi di evitare allontanamenti di funzionari di eccezionale valore, quali sono, senza dubbio, i direttori generali, concedendo loro un trattamento per lo meno non troppo distante da quello che viene praticato, non dico dalle aziende private, ma persino dalle aziende parastatali.

Vorrei sottolineare, infine, che è sempre più attuale ed urgente, sul piano generale, la necessità di corrispondere ai funzionari statali in genere, stipendi più adeguati all'importanza della loro carica, e, soprattutto, cercare di convogliare sotto un'unica voce, ben chiara e controllabile, tutti gli emolumenti.

Spero che, con l'ennesima nuova riforma burocratica, si addivenga a questa radicale soluzione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Ho già avuto occasione di far osservare che al Senato la natura di questo provvedimento è stata modificata. Desidererei chiedere al Governo di dirci — spiegazione che non è stata fornita al Senato — come mai lo stesso Governo, che pur si era orientato verso un provvedimento derivante da alcune considerazioni, ha, comunque, ritenuto valida la successiva trasformazione. Cioè il Governo ha giustificato la concessione dell'indennità per altri motivi rispetto a quelli che erano stati presi a base del provvedimento, per cui sono stati abbandonati la vecchia denominazione e quelli che erano i motivi reali che giustificavano la concessione dell'indennità.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è stato il Governo ad operare questa trasformazione!

NANNUZZI. Ma il Governo ha dato il suo assenso.

Desidero arrivare, comunque, alla ragione per la quale ho rivolto tale domanda. Anche noi siamo del parere che ai dipendenti dello Stato vada riconosciuta la funzione che assolvono, ma ciò a tutti i livelli. È vero, ad esempio, che i direttori generali assolvono funzioni particolari, però è altrettanto vero che gli altri impiegati non assolvano funzioni meno importanti, in quanto ciò avviene al loro livello.

Ora, nel momento in cui si vuol concedere una indennità che riconosce le funzioni svolte dai dipendenti dello Stato a livello di direttore generale ed equiparati, perché non si presenta un provvedimento che riconosce le funzioni assolte dagli altri dipendenti statali?

Se il Governo è orientato a riconoscere la funzione svolta da tutti i dipendenti dello Stato, è evidente che un provvedimento di questa natura può anche giungere ad una conclusione opposta. Ecco il problema.

La Commissione per la riforma burocratica sta discutendo anche tali problemi. Ora, nel momento in cui la Commissione stessa sta cercando una soluzione, perché costituire già da ora, detta soluzione per quanto riguarda i direttori generali? Se il Governo ci dice che tale soluzione significa riconoscimento della funzione, e, quindi, estensione della stessa con la conseguente indennità — in un momento successivo — per tutti gli altri dipendenti dello Stato, noi non abbiamo niente in contrario ad approvare questo disegno di legge.

Me se il Governo non afferma questo, noi voteremo contro il provvedimento, e forse cercheremo anche di chiederne la rimessione all'Assemblea, per non far passare questo principio limitativo.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'onorevole Nannuzzi ha sollevato una questione sulla quale desidero rispondere immediatamente.

Il Governo aveva presentato questo provvedimento di legge, in relazione, ed è nella motivazione dello stesso, alla esigenza di particolari funzioni rappresentative proprie dei direttori generali. Ecco perché il provvedimento stesso era concepito come una indennità per spese di rappresentanza.

Il Senato ha modificato tale indennità trasformandola in indennità di funzione. Il Governo deve dichiarare che vi sono in corso,

presso i competenti organi della riforma burocratica, studi relativi a tutte le situazioni di trattamento economico e normativo dei dipendenti dello Stato. Noi non sappiamo, in quella sede, cosa avverrà, per cui si ritiene che i provvedimenti di cui ci occupiamo possano avere l'adesione del Governo solo ritornando al vecchio concetto di indennità di rappresentanza.

NANNUZZI. In questo caso il disegno di legge dovrà ritornare al Senato!

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Ai funzionari civili delle Amministrazioni dello Stato aventi qualifica di direttore generale, equiparata o superiore, nominati con le modalità di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è attribuita una indennità di funzione pari ad un terzo dello stipendio iniziale della qualifica rivestita.

La stessa indennità compete ai magistrati e ai militari investiti delle funzioni di direttore generale, equiparate o superiori.

L'indennità non è dovuta per i periodi di tempo nei quali il personale di cui al primo comma non eserciti funzioni proprie della rispettiva qualifica.

L'indennità non è cumulabile, fino a concorrenza del suo importo, con le indennità di rappresentanza od altre equiparabili previste dalle vigenti disposizioni a favore del personale di cui al presente articolo ».

L'onorevole Mello Grand propone al primo comma dell'articolo 1, di sostituire alle parole « indennità di funzione », le altre « indennità per spese di rappresentanza »; con questo emendamento si viene a ricostruire l'originario testo governativo.

NANNUZZI. Noi voteremo contro questo emendamento che vorrebbe istituire una indennità di rappresentanza per i direttori generali. Nella relazione che accompagnava il disegno di legge era scritto che questa indennità era giustificata dal fatto che, a seguito della ben nota circolare del Presidente del Consiglio, i direttori generali avevano avuto una certa diminuzione di entrate a causa appunto della perdita di determinati emolumenti derivanti da più incarichi. Noi però — e questa è la motivazione del nostro voto contrario — vorremmo sapere a quali risultati sia giunta la Commissione che si incaricava di accertare quanto questi direttori generali han-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

no perduto. A causa della mancanza di questi elementi di giudizio, pertanto, il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mello Grand di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

In conseguenza dell'approvazione di questo emendamento, pongo in votazione la modifica del titolo del disegno di legge che deve essere così formulato: « Istituzione di una indennità di rappresentanza per direttori generali e qualifiche equiparate o superiori ».

(È approvato).

L'onorevole Napolitano Francesco propone di sostituire il primo comma dell'articolo 1° come segue:

« Ai funzionari civili delle amministrazioni dello Stato, con coefficiente 900 e oltre, anche con ordinamento autonomo, aventi qualifica di direttore generale, equiparata o superiore, è attribuita una indennità per spese di rappresentanza pari ad un terzo dello stipendio iniziale della qualifica rivestita ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Il mio emendamento nasce dal fatto che ci sono per esempio direttori generali delle Poste, i quali amministrano 100 mila persone, che hanno delle funzioni certo non inferiori a quelle esercitate dagli altri direttori generali.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario all'emendamento Napolitano perché questo contrasta con la motivazione che del provvedimento si è data. Il disegno di legge, infatti, intende dare una indennità per spese di rappresentanza a coloro che sono investiti delle funzioni di direttore generale, senza fare alcun riferimento al coefficiente. Dirò di più: il disegno di legge si riferisce esplicitamente a quei funzionari nominati in base a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Se venisse approvato l'emendamento Napolitano, si cadrebbe in alcuni equivoci e si darebbe l'indennità di rappresentanza anche a funzionari che, pur essendo al coefficiente 900, non hanno la qualifica di direttore generale. Pertanto, il senso del provvedimento verrebbe alterato. Ecco perché il Governo è contrario all'emendamento Napolitano Francesco.

PRESIDENTE. Onorevole Napolitano, mantiene il suo emendamento?

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Lo ritiro, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, con l'inclusione della modifica già approvata.

(È approvato).

L'articolo 1 resta pertanto così formulato:

« Ai funzionari civili delle Amministrazioni dello Stato aventi qualifica di direttore generale, equiparata o superiore, nominati con le modalità di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è attribuita una indennità per spese di rappresentanza pari ad un terzo dello stipendio iniziale della qualifica rivestita.

La stessa indennità compete ai magistrati e ai militari investiti delle funzioni di direttore generale, equiparate o superiori.

L'indennità non è dovuta per i periodi di tempo nei quali il personale di cui al primo comma non eserciti funzioni proprie della rispettiva qualifica.

L'indennità non è cumulabile, fino a concorrenza del suo importo, con le indennità di rappresentanza od altre equiparabili previste dalle vigenti disposizioni a favore del personale di cui al presente articolo ».

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63, e di lire 200 milioni per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, categorie A e B.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, subito, votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

 III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Elevazione del fondo di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ». (4379).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Aumento del fondo di dotazione del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4499).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Istituzione di una indennità di rappresentanza per direttori generali e qualifiche

equiparate o superiori » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4189).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	21
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Anzilotti, Bigi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, Longoni, Martinelli, Mello Grand, Miccolis Maria, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Nannuzzi, Patrini, Radi, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Scarlato, Schiratti, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Zugno.

La seduta termina alle 20,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI